

interpretazione art. 2, lett. a), l. 1142 in relazione a quanto previsto dagli art. 2, 3, e 4 della Legge 443/1985.

Raccomandata a/r.

Comune di Verona
Settore commercio
ed attività economiche
Via degli Alpini, 11
37121 VERONA

Codesto Comune con nota del 3 marzo 1997 poneva il quesito se le imprese individuali e quelle societarie in veste di s.n.c. che risultino prive dei requisiti per la loro iscrizione all'Albo delle imprese artigiane possano esercitare una o più attività di barbiere, parrucchiere od estetista a condizione che per ogni esercizio e singola attività, risulti professionalmente qualificata una persona a cui è affidata la direzione dell'azienda.

La Commissione regionale per l'artigianato nel dare risposta positiva alla domanda sopra riportata sottolinea la necessità che il soggetto provvisto della qualificazione professionale necessaria per svolgere l'attività di barbiere parrucchiere od estetista sia inserito stabilmente, con contratto di settore a tempo indeterminato, nella struttura aziendale dell'impresa.

Nel rimanere a disposizione per ogn'altra ulteriore delucidazione si inviano distinti saluti.

Il Presidente
cav. Giovanni Osti